

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2179

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'OTTAVIO, CAPONE, CARRA, CASATI, CENNI, D'INCECCO, ERMINI, FABBRI, FAMIGLIETTI, FIANO, FRAGOMELI, GELLI, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, MANZI, MATTIELLO, RUBINATO

Disposizioni in materia di toponomastica stradale
e di intitolazione di monumenti

Presentata l'11 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia della toponomastica stradale e dei monumenti intitolati a personaggi contemporanei è ancora disciplinata dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188, dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'articolo 41, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, di seguito denominato « regolamento ».

Inoltre, la circolare del Ministero dell'interno 10 febbraio 1996, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 1996, ha confermato le procedure da seguire da parte dei comuni. L'adozione del provvedimento rientra nelle competenze

della giunta municipale, come chiarito dal Ministero dell'interno con circolare n. 10 del 1991, che precisa che con il nuovo ordinamento delle autonomie locali « non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del consiglio comunale dalla legge n. 142 del 1990 (articolo 32, comma 2) ma è di competenza della giunta comunale ».

La relativa delibera della giunta municipale deve specificare la denominazione dell'area di circolazione e la descrizione dell'area di circolazione. Alla delibera devono essere allegate una planimetria e una sintetica biografia del personaggio, quando non si tratti di persona nota a livello nazionale. La delibera deve essere trasmessa al prefetto e acquista efficacia

dopo il visto di approvazione di quest'ultimo. Solo dopo aver ottenuto il visto per approvazione da parte del prefetto si potrà procedere all'apposizione della cartellonistica, dandone ampia informazione a tutti i cittadini interessati e agli uffici pubblici e privati che possano avere un interesse.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in frazioni o circoscrizioni amministrative diverse (articolo 41, comma 5, del regolamento) e non si possono attribuire nomi di persone che siano decedute da meno di 10 anni, salvo deroga del Ministro dell'interno (legge n. 1188 del 1927, ora prefetto a seguito delle circolare MIACEL n. 18 del 1992).

Nel caso di cambiamento del nome all'area di circolazione sul cartello deve essere indicata anche la precedente deno-

minazione (articolo 41, comma 4, del regolamento). Per cambiare nome alla strada occorre l'approvazione preventiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tramite le competenti soprintendenze ai monumenti (articolo 1 del regio decreto-legge n. 1158 del 1923 e legge n. 473 del 1923 e legge n. 473 del 1925).

Nel ritenere questa procedura decisamente contraria alle disposizioni in materia di autonomia degli enti locali, alla quale tutta la Costituzione si ispira, si propone di modificarla, da un lato, sopprimendo la normativa sulle autorizzazioni da acquisire per le intitolazioni e, dall'altro, assegnando al consiglio comunale, e non solo più alla giunta, la competenza al fine di sottolineare l'importanza della decisione relativa all'intitolazione e alla dedica di uno spazio pubblico, di una strada o di un monumento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I comuni sono liberi di procedere all'intitolazione di strade, piazze e monumenti ricadenti nel territorio di competenza.

ART. 2.

1. All'articolo 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-bis*) toponomastica stradale e intitolazione di monumenti ».

ART. 3.

1. Alla delibera relativa all'intitolazione di cui all'articolo 1 devono essere allegate una planimetria e una sintetica biografia del personaggio, quando non si tratti di persona nota a livello nazionale.

ART. 4.

1. La legge 23 giugno 1927, n. 1188, è abrogata.

€ 1,00



17PDL0021460